

AUTOTUTELA AMMINISTRATIVA

L'autotutela amministrativa può essere definita come quel complesso di attività con cui ogni Pubblica Amministrazione può risolvere i conflitti, attuali o potenziali, eventualmente insorgenti con soggetti interessati dai suoi provvedimenti, senza che sia necessario l'intervento di un giudice.

La sua *ratio* sta nel potere di intervenire unilateralmente su ogni questione di propria competenza che l'Ordinamento riconosce ad ogni Pubblica Amministrazione.

L'autotutela amministrativa mira al perseguimento dell'economicità, efficacia e trasparenza, nonché al perseguimento dell'interesse pubblico.

Essa ha lo scopo di verificare la legittimità e l'opportunità dell'azione amministrativa della P.A. al fine di conseguire minori oneri finanziari e quindi risparmi per le Amministrazioni pubbliche.

Per tali motivi, l'INPS ha sottolineato l'importanza di una valutazione tempestiva di eventuali decisioni errate e/o illegittime, prevedendo la facoltà di adottare provvedimenti definitivi pienamente efficaci in sede di riesame.

Infatti, il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto con Deliberazione n. 275 del 27 settembre 2006 ha approvato il "Regolamento recante disposizioni in materia di autotutela".

Il Regolamento si allinea con le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, e con la Direttiva del Dipartimento per la Funzione Pubblica del 17 ottobre 2005 in materia di annullamento d'ufficio.

Tale Regolamento disciplina, con la circolare 146/2006, tutti i procedimenti amministrativi istituzionali, attivati d'ufficio o su istanza di parte.

Il ricorso all'autotutela trova la propria disciplina all'art. 21-nonies l. 241/1990, nel testo modificato dalla l. 15/2005 e reso di portata più ampia dall'art. 1, comma 136, l. 311/2004.

Le disposizioni di legge citate hanno previsto le modalità per l'annullamento d'ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi anche se l'esecuzione degli stessi sia ancora in corso.

L'esercizio dell'autotutela rappresenta un importante strumento finalizzato ad evitare o a eliminare vizi ed altre incongruenze di atti e provvedimenti emanati dall'Istituto.

Infatti, i predetti provvedimenti potrebbero essere viziati da errori materiali, di calcolo, su dati anagrafici o dovuti a mancanza di documentazione, successivamente sanata.

Pertanto, presupposto dell'esercizio dell'autotutela è rappresentato dalla presenza nei provvedimenti definitivi adottati - pur se l'esecuzione degli stessi sia ancora in corso - di elementi che inducano a ritenere viziato l'atto di concessione di una prestazione o di riconoscimento di un diritto.

Il Regolamento nell'art. 1) disciplina le modalità di riesame in autotutela dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Istituto ritenuti illegittimi indicando:

1. **Annullamento d'ufficio** : consente la perdita di efficacia, con effetto retroattivo, dell'atto affetto da uno o più vizi di legittimità;
2. **Rettifica**: d' ufficio o su segnalazione di parte interessata, finalizzata ad eliminare negli atti incongruenze derivanti da meri errori materiali o di calcolo, inesattezze o incompletezza della documentazione necessaria per il riconoscimento di un diritto o di una prestazione;
3. **Riesame in sede di precontenzioso**: consente di definire una vertenza già avviata, modificando il provvedimento prima della decisione dell'organo competente, al fine di evitare l'ulteriore aggravio della procedura di contenzioso;
4. **Convalida del provvedimento**: opera in tutti i casi in cui l'Amministrazione ritenga di dover eliminare vizi e manchevolezze procedurali per consentire all'atto originariamente adottato di spiegare i suoi effetti.

Il responsabile del procedimento di autotutela è individuato nel Direttore Centrale o nel Direttore della Sede presso cui opera l'unità organizzativa che ha emanato il provvedimento oggetto di riesame.

Il predetto responsabile potrà adottare atti in autotutela solo all'esito di un procedimento che prende avvio d'ufficio o su iniziativa di chiunque vi abbia interesse.

L'atto di avvio del procedimento di autotutela deve essere comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e agli eventuali controinteressati facilmente individuabili.

La comunicazione di avvio del procedimento non arresta né sospende i termini per la proposizione dei ricorsi in via amministrativa o giudiziaria, considerata la facoltà dell'interessato di agire con tutti i mezzi previsti dalla legge a tutela dei suoi diritti o interessi.

Oltre al destinatario del provvedimento e ai cointeressati, hanno facoltà di intervenire nel procedimento gli Enti di Patronato, i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati cui il provvedimento possa arrecare un pregiudizio.

Gli atti di intervento dovranno pervenire in un termine congruo dall'avvio del procedimento e quelli pervenuti in ritardo saranno presi in considerazione soltanto se non ne derivi aggravio nell'iter del procedimento stesso.

I soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento possono altresì presentare memorie scritte e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare.

Il procedimento (art. 5) si conclude con l'emanazione, da parte del Direttore Centrale o del Direttore della Sede, di un provvedimento contenente l'indicazione: dell'Ufficio responsabile del provvedimento oggetto di annullamento, convalida o rettifica; dell'istruttoria compiuta; della motivazione, con l'indicazione degli elementi di fatto e di diritto che hanno determinato l'

decisione in autotutela; della prestazione o del diritto riconosciuti o disconosciuti in sede di autotutela; del termine e dell'Autorità presso la quale può essere presentato un eventuale ricorso.

Il provvedimento dovrà essere comunicato all'interessato e agli altri eventuali controinteressati, Enti di patronato, rappresentanti legali, intervenuti nel procedimento.

I termini per la conclusione dei procedimenti, stabiliti tenendo in considerazione la complessità dell'istruttoria, sono:

Per l' Annullamento d'ufficio : non possono eccedere i sessanta giorni dalla data di avvio del procedimento. L'istruttoria deve essere completata entro trenta giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento.

Per la Rettifica: trenta giorni dal ricevimento della proposta o dell'istanza; la fase istruttoria dovrà, dunque, complessivamente concludersi in tempo utile a consentire l'emanazione del provvedimento finale entro il termine di trenta giorni dall'inizio del procedimento.

Per la Convalida: non possono eccedere i sessanta giorni dalla data di avvio del procedimento.

I predetti termini sono da considerarsi finalizzati esclusivamente all'obiettivo, perseguito dalla l. 241/1990, di accelerare il procedimento e di pervenire, nei tempi fissati, all'emanazione del provvedimento finale.

Una concreta e corretta applicazione dell'autotutela, potrà consentire all'Istituto di ridurre l'incidenza del contenzioso, amministrativo e giudiziario, relativo a tutte le attività di competenza dell'Istituto medesimo.

Al fine di facilitare il raggiungimento di tale obiettivo, l'art. 9) del Regolamento di cui sopra ha previsto un presidio di monitoraggio affidato alle Sedi Regionali che effettueranno verifiche periodiche dell'attività di esercizio dell'autotutela, evidenziando le criticità rilevate e le misure adottate.

La mancata attivazione, per dolo o colpa grave, degli strumenti consentiti dall'autotutela comporterà responsabilità amministrativa e contabile.